

desuna condizione, che le trascrizioni di patti, eseguite presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma rispettivamente il 3 marzo 1951 al n° 8931 reg. d'ord. e n° 6266 reg. part. e il 22 novembre 1951 n. HH02H reg. d'ord. en. 30935 reg. part., vengono annotate di inefficacia relativamente alla stessa porzione di terreno suddetta, fermo restando sulle altre unità immobiliari;

ad approvare, altresì, la planimetria da allegarsi all'atto di consenso a parziale cancellazione di ipoteche e meglio identificare negli opportuni modi la porzione di terreno da liberarsi;

7) ad autorizzare il Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma ad eseguire le formalità di frazionamento suddetto e cancellazione ipotecaria, nonché gli opportuni annotamenti a margine delle trascrizioni di patti citate al precedente punto 6);

8) ad esonerare il competente Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità per l'esecuzione delle suindicate formalità ipotecarie;

9) ad eseguire le operazioni di cui so